# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679


**AREA 4 - VIGILANZA**

# Ordinanza n. 26 del 26/06/2025

***OGGETTO:***

**ORDINANZA AL RIENTRO IN POSSESSO E TRASFERIMENTO DEI CANI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA L.A. ATTUALMENTE MANTENUTI IN LOCALITA' C.DA COLLE CERRETO N. 10 PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA LA PECORA NERA -**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- la L.R. Abruzzo n.47/2013 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione ";
- l'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana;
- il D.Lgs. n.267/2000;

**Richiamate** le specifiche norme in materia di benessere e tutela degli animali di affezione , delle condizioni di salute, del rispetto e amorevolezza degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, che pongono a carico dei proprietari/detentori di animali alcune responsabilità tra cui il dovere di garantire loro un ricovero adeguato alla specie, di rifornirli di cibo e acqua, di assicurare il benessere fisico ed etologico, la prevenzione e le cure sanitarie, la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale.

**Premesso**

- che è pervenuta all'Ente la nota acquisita in data 17.06.2025 prot. n.14225 della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise-Stazione di Mosciano Sant'Angelo, con la quale si inoltra la segnalazione presentata da P. D., in atti generalizzato, circa la presenza di due pastori abruzzesi adulti all'interno della sua proprietà destinata a struttura ricettiva denominata "La Pecora Nera" sita in C.da Colle Cerreto n. 10 ed in particolare :

- che detti cani risultano essere di proprietà della Sig.ra L.A., di seguito generalizzata, la quale li avrebbe lasciati momentaneamente all'interno della riferita struttura in seguito al suo trasferimento in altro domicilio in Bari, assicurando che li avrebbe ripresi al più presto;
- che detti cani vengono accuditi e sfamati dal padre della L.A che ogni giorno si reca ed accede all'interno della riferita struttura di proprietà del P. D. non avendo disponibilità di altro luogo idoneo ove poterli trasferire ;
- Nonostante più volte invitata dal P.D., la L.A. non si è mai recata a riprendere i propri cani;
- Da circa 4 settimane la femmina di pastore abruzzese ha partorito 9 cuccioli che si trovano anch'essi all'interno della proprietà privata del P. D.;
- Il P.D. ha manifestato la volontà che tutti gli animali in questione vengano allontanati dalla sua proprietà privata anche in vista della imminente apertura dell'attività commerciale nella riferita struttura ricettiva ;

**Vista** la nota della Asl Teramo - Servizio Veterinario di Sanità Animale acquisita in data 17.06.2025 Prot. n. 14317 con la quale , a seguito di verbale ispettivo eseguito nella suddetta struttura ricettiva unitamente a personale dei Carabinieri Forestale di Nereto e della Polizia Locale, sono stati identificati i seguenti cani :

- pastore maremmano abruzzese di sesso maschile di nome Giacomino n. microchip 380260101773628 di proprietà di L.A;
- pastore maremmano abruzzese di sesso femminile di nome Nuvola n. microchip 380260170151236 di proprietà di L.A;
- 9 cuccioli di quattro settimane di età nati dall'accoppiamenti dei due esemplari di pastore maremmano abruzzese sopra indicati ;
- Meticcio adulto identificato con n. microchip 380260170151236 di proprietà di P.D.

**RICHIAMATE** altresì le seguenti disposizioni di legge:

- D.P.R. 31 marzo 1979 "Competenza dei comuni in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-guater, 544-guinguies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- Legge 6/6/2025 n. 82 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;
- il T.U.LL.SS.

**Preso atto** che da parte della Sig.ra L.A. non è pervenuta nessuna richiesta per essere autorizzata a far adottare ovvero consegnare i cani di proprietà a rifugi per sopravvenute gravi impossibilità a tenerli con sé, come previsto dall'art. 15 della L.R. Abruzzo n. 47/2013, né risulta abbia prestato le dovute attenzioni per evitare cucciolate indesiderate ricorrendo a trattamenti farmacologici e chirurgici ( sterilizzazione );

**Considerato che** interrompere una relazione affettiva con l'animale determina una mancanza di condizioni morali della vicinanza e della comune consuetudine di vita non meno importanti per la psicologia degli animali domestici in quanto dotati di sensibilità psicofisica capace di sentire dolore

soprattutto della mancanza di attenzione ed amore dovuta all'assenza della persona a cui sono profondamente legati ;

**Ravvisato** altresì che un padrone indifferente verso il proprio cane può manifestare comportamenti che dimostrano mancanza di attenzione, cura e coinvolgimento emotivo nei confronti dell'animale. Questo può includere trascurare le necessità di base come cibo, acqua e pulizia, nonché ignorare i segnali di affetto o disagio del cane. Tali comportamenti possono avere conseguenze negative sul benessere fisico ed emotivo del cane, portando a stress, ansia o comportamenti problematici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale con sentenza n.18892/2011 ha così argomentato al riguardo: " il senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche la sola mancata attenzione" costituisce un atteggiamento che , in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale, è avvertito nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale".

**Ritenuto,** per quanto sopra premesso e riferito, di dover adottare senza indugio il seguente provvedimento a tutela del benessere e della salute dei cani di proprietà della Sig.ra L.A.

**ORDINA**

Alla sig.ra L.A., nata a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis), c.f. (omissis) =====

1) di rientrare in possesso immediatamente e comunque non oltre il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, dei cani di proprietà di seguito identificati:

- n. microchip 380260101773628 pastore maremmano abruzzese di sesso maschile di nome Giacomino
- n. microchip 380260170151236 pastore maremmano abruzzese di sesso femminile di nome Nuvola
- 9 cuccioli di quattro settimane di età nati dall'accoppiamenti dei due esemplari di pastore maremmano abruzzese sopra indicati

2) di recuperarli dalla struttura ricettiva ove sono attualmente tenuti in C.da Colle Cerreto n. 10 di questo Comune per essere trasferiti in luogo idoneo alla loro sistemazione fornendo le dovute cure ed attenzioni compatibili con le caratteristiche etologiche tipiche della specie ;

3) di comunicare ai sensi dell'art. 12 della L.R. Abruzzo n. 47/2013 alla Asl territorialmente competente, sia il cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dei cani e i recapiti;

4) di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina previa applicazione del microchip, i cani appartenenti alla cucciolata al raggiungimento dei due mesi di vita.

**AVVERTE**

La Sig.ra L.A., sopra generalizzata, che in caso di mancato adempimento delle prescrizioni imposte entro il termine intimato, **salvo che il fatto non costituisca reato**, verrà disposto l'affidamento in via cautelare degli animali sopra indicati alla struttura di ricovero Asilo Albergo per Cani "Albani Maria" di M. Di Francescantonio & C. s.a.s., con sede in Castellalto (TE), Via C. di Giorgio n. 25, convenzionata con questo Ente, significando che le spese di custodia e delle eventuali cure veterinarie effettuate saranno poste a carico della proprietaria.

Al protrarsi dell'indifferenza e della inerzia della proprietaria al ritiro dei cani presso l'indicata struttura di ricovero, verranno adottate tutte le iniziative volte ad incentivare la loro adozione anche coinvolgendo, a tal fine, le associazioni di volontariato.

**INCARICA**

la Polizia Locale della vigilanza sulla esecuzione da parte della proprietaria della presente ordinanza

**DISPONE**

La notifica del presente provvedimento a carico della proprietaria degli animali sopra indicata.
Che copia del provvedimento venga inviata, per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al Servizio Veterinario - ASL Teramo - veta@pec.aslteramo.it
- al rifugio/asilo albergo per cani Albani Maria di M. Di Francescantonio & C. s.a.s. asilo.albergo@legalmail.it ;
- Al Comando Stazione carabinieri di Mosciano S.A. - tte31101@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Carabinieri Forestale di Nereto - fte42609@pec.carabinieri.it
- al Comando di P.M. di Mosciano S.A. - Sede;

**AVVISA**

Ai sensi dell'art.3, 4° comma della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on line.

Dalla Residenza Municipale, li 26/06/2025

Sindaco
galiffi giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)